

CITTA' DI MENDICINO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AVVOCATURA

N. 34	<i>OGGETTO: deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20.2.2019. Impegno di spesa per incarico codifensore a supporto del responsabile del servizio legale.</i> CIG N. <i>72A2795BAR</i>
DATA <i>14-03-2019</i>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AERA SEGRETERIA-AVVICATURA

Premesso

- che il sig. Mazzei Domenico, nato a Cosenza il 28.6.1968 e residente in Mendicino alla via Acherunthia, 30, C.F. MZZDNC68H28D086X, rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Rodighiero, C.F. RDGPPL64D05D086R, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza alla via Poave, 82 pec avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it, con atto di citazione del 28.7.2018, notificato il 28.1.2019 ed assunto al protocollo generale del Comune il 30.1.2019 al numero 1157, ha citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza, per l'udienza del 15.5.2019, il Comune di Mendicino, in persona del Sindaco e/o legale rapp.te pro tempore, affinche' lo stesso Tribunale di Cosenza, in totale accoglimento dei motivi esposti, anche ex art. 2051 c.c., accerti e dichiari che lo stesso Comune di Mendicino e' responsabile per i danni subiti da lui subiti in occasione dell'evento franoso del 12.2.2010 e dei successivi danni subiti in conseguenza ed a causa dei predetti eventi, nonche' che il Comune di Mendicino e' tenuto a porre in essere opere manutentive di ripristino del territorio oggetto dell'evento franoso del 12.2.2019, e, subordinatamente, accertare e dichiarare la responsabilita' extracontrattuale o aquiliana, regolata dall'art. 2043 c.c. dello stesso Comune di Mendicino per i danni subiti dal sig. Mazzei Domenico in occasione dell'evento franoso del 12.2.2010 e dei successivi, danni subiti in conseguenza e causa dei predetti eventi, con condanna a porre in essere opere manutentive e di ripristino del territorio oggetto dell'evento franoso del 12.2.2010 e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni provocati all'attore, con condanna, altresì, a porre in essere opere manutentive e di ripristino del territorio oggetto dell'evento franoso del 12.2.2010, con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore, quantificando il valore della causa, sebbene ad una prima stima non siano inferiori ad € 3.000.000,00, in valore indeterminabile;
- Che il giudizio civile risulta incardinato dinnanzi al Tribunale di Cosenza, Giudice designato dott.ssa Ceci, R.G.A.C. 336/2019;

- Che l'attore ha premesso, in fatto, di essere proprietario di un immobile ubicato in Mendicino alla via Acherunthia, 30, costituito da un capannone industriale con annesso appartamento per civile abitazione (residenza ed abitazione dell'istante) e corte esclusiva di mq. 4.000. Detto immobile e' stato costruito dall'attore in forza di permesso a costruire n. 23 del 21.7.2004 e con permesso in variante n. 27 del 3.7.2006. Al riguardo, l'attore sostiene che per ottenere il permesso a costruire de quo, il Comune di Mendicino ha richiesto all'attore la necessaria documentazione, tra cui perizia geologica e geognostica. Ottenuta l'agibilita' della struttura, l'attore vi si trasferiva ad abitare ed e' ancora la propria abitazione. Sostiene, ancora, l'attore che, purtroppo, per lui inaspettatamente, ma non per il convenuto, il suddetto immobile, in data 12.2.2010, e' stato interessato "da un movimento franoso trasversale alla via Acherunthia con fronte di circa 500 metri", per come evidenziato nella scheda n. 1025/1 del 12.2.2010 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I danni evidenziati dagli stessi Vigili del Fuoco sono stati: "spostamento di parte delle fondazioni oltre ad un rigonfiamento del muro di contenimento posto a monte del muro del capannone oltre a danni e cedimenti alle abitazioni del sig. Venneri Pierpaul, Bonamassa Francesca e del vicino frantoio san Pio. Il Comune disponeva il divieto di utilizzo di parte del capannone ed il divieto di utilizzo dell'area ubicata tra il capannone ed il muro di contenimento. A seguito di tale evento, il Comune di Mendicino emetteva l'ordinanza di inagibilita' n. 7 del 13.2.2010. L'attore sostiene che, successivamente, in data 30.4.2010, chiedeva al Comune di Mendicino, con raccomandata ricevuta il 5.5.2010, quali interventi l'Amministrazione intendeva porre in essere per mettere in sicurezza i luoghi di proprieta' dello stesso attore, nonche' le cause del danno, oltre al pagamento dei danni prodotti, nota che, a dire dell'attore, rimaneva inevasa. Prosegue l'attore, significando di aver contattato il Comune per avere notizia sul da farsi e che gli veniva riferito quale documentazione avrebbe dovuto ricevere il Comune per dare corso a quanto da lui richiesto e che, vista la citata ordinanza di inagibilita' n. 7/2010, nessun intervento privato poteva aver luogo, se non provvedeva il Comune a bonificare l'area. Successivamente, sempre a dire dell'attore, in data 6.8.2010, accadeva che, data l'incuria per l'omesso intervento sui lotti di proprieta' di sua proprieta' e sull'intera zona interessata dal fronte di frana del 12.2.2010 da parte del Comune di Mendicino, in particolare le strutture, il capannone, le strutture dello stesso, gia' interessate dal movimento franoso del 12.2.2010, crollavano, per come evidenziato nella scheda di intervento dei Vigili del Fuoco n. 5569/1 del 6.8.2010, nella quale, "siccome allo stato attuale non sussistono garanzie sufficienti per la staticita' della struttura, pertanto se ne interdive l'accesso alla stessa e all'area circostante fino alla messa in sicurezza. L'attore prosegue, poi, sostenendo che, nel corso del tempo, stante la frana attiva ed il disinteresse totale del Comune convenuto, si e' definitivamente compromessa tutta la struttura del capannone industriale e che, a causa del capannone non fruibile, si riduceva all'indigenza, non avendo lavoro, non avendo prospettive di lavoro, frustate dalla non a messa a frutto commerciale del capannone. Quindi, sostiene ancora l'attore che, nel 2017 precisamente il 13 Marzo, il Comune di Mendicino gli comunicava che vi erano disponibili per gli interventi € 86.399,00 e che lo stesso avrebbe dovuto realizzare lavori oer il doppio, quantificabili in circa € 172.000,00, e , ancor prima, produrre polizza fideiussoria che coprisse il 100% della quota di contributo, che, poiche' senza reddito, mai avrebbe potuto produrre, ne' sobbarcarsi lavori per un ammontare di circa € 200.000,00, IVA inclusa, Ed ancora, l'attore sostiene che la nota del Comune di mendicino sopraccitata e' un ulteriore paradosso, laddove propone gli si propone di trovare risorse economiche per il proprio lotto, senza nulla fare per bonificare l'area, cosicche', a detta sempre dell'attore, se il Comune convenuto non mette in sicurezza l'area interessata alla frana, ancora attiva, comi puo' richiedere interventi che sicuramente verrebbero resi vani proprio dalla frana stessa. Oltretutto, a riprova di quanto affermato, il Comune di Mendicino, di recente, ha inserito i lotti di sua proprieta', compreso il capannone, in area ad alto rischio di frana dove non e' previsto alcun tipo di costruzione. Dipoi, sostiene l'attore che lo stabile in questione, come conseguenza dell'evento franoso, e' ammalorato definitivamente e che, da allora, nonostante le sue numerose note a/r da lui inviate, il Comune di Mendicino ha omesso qualsivoglia intervento teso a risanare e/o consolidare il fronte fgranoso, lasciando l'immobile in questione con dichiarazione di inagibilita'. Di piu', ribadisce l'attore, l'area di sua pertinenza e' ora inserita in zona R4, per la quale e' esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti e che nessun risarcimento dei danni e/o contributo per la subita' calamita' e' stato liquidato;
- che, in diritto, l'attore sostiene l'inesistenza di dubbi in ordine alla responsabilita' del Comune di Mendicino nella causazione dei danni da lui subiti, ricordando che la responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perche' possa configurarsi in

concreto e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Tale responsabilita', secondo l'attore, opera, nel caso che ci occupa, per il Comune in relazione ai beni demaniali, tenuto conto che l'evento pregiudizievole, a suo dire prevedibile, ha esplicito la sua potenzialita' offensiva molti mesi dopo l'esordio, quando, da quel momento iniziale, fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'Ente custode. L'attore, poi, sostiene che, solo residualmente, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilita' ex art. 2051 c.c., L'Ente pubblico risponde dei danni subiti dai suoi beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilita' della P.A. per comportamento colposo. Invero, secondo l'attore, sussiste la responsabilita' della PA per omessa custodia del bene pubblico, con il conseguente obbligo a risarcire il danno arrecato poiche' sussisteva e sussiste la possibilita' di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui trovansi il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa P.A.. A detta dell'attore, l'inesoranza, da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza, abilitano alla richiesta non solo della condanna della stessa P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche alla condanna della stessa a un fare o ad un non fare, giacche' la domanda non investe scelte ed atti autotitativi dell'amministrazione, ma attivita' soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*;

- che, invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non sussiste alcun tipo di responsabilita', ex art. 2051, ne', in via subordinata, ex art. 2043 c.c., del Comune di Mendicino in ordine ai danni dallo stesso lamentati;
- che, pertanto, l'atto di citazione suindicato, per come dallo stesso attore inoltrato, e' inammissibile e/o illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto;
- che, innanzitutto, non si comprende quale sia il bene demaniale di cui sarebbe proprietario il Comune di Mendicino e di cui avrebbe avuto ed ha l'obbligo di custodia. Invero, l'evento franoso di cui parla l'attore ha interessato un'area, a monte dell'immobile di proprieta' dell'attore, riguardante terreni di proprieta' privata, in ordine alla quale il Comune di Mendicino non aveva e non ha alcun potere di fatto, inteso come potere di controllo e, pertanto, la capacita' di eliminare i pericoli da essi derivanti. Invero, l'art. 2051 postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo;
- che, inoltre, nel caso che ci occupa, e' innegabile che sussistono i requisiti dell'imprevedibilita' e dell'eccezionalita' dell'evento, tali da interrompere l'eventuale nesso di causalita', vale a dire sussistono i requisiti del caso fortuito o della forza maggiore. Ed invero, non vi e' alcun dubbio che l'evento franoso di cui parla l'attore non era prevedibile, ne' poteva evitarsi;
- che, invero, per come sussistente nel caso che ci occupa, caso fortuito e forza maggiore costituiscono fattori idonei a recidere il nesso causale tra la condotta del custode e l'evento dannoso provocato dalla cosa che il custode aveva l'obbligo di mantenere e controllare;
- che, in ogni caso, il Comune di Mendicino ha, da subito, non appena verificatosi l'evento franoso per cui e' causa, prontamente attivato ogni procedimento di propria competenza al fine di intervenire nell'area interessata all'evento franoso per cui e' causa. Al riguardo, occorre rilevare che l'Ente locale convenuto, non appena emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1/OPCM3862/2010 del 9.7.2010, con nota del 5.8.2010, prot. n. 7904, ha trasmesso le schede e la documentazione amministrativa al fine di quantificare l'ammontare delle risorse necessarie, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett.b), finalizzate alla mitigazione dei rischi idrogeologici, tra cui quella riguardante la zona dell'immobile di proprieta' dell'attore;
- che, quindi, atteso quanto sopra motivato, la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 14 del 20.2.2019, ha ritenuto utile, necessario, ed opportuno procedere alla costituzione in giudizio avverso il predetto atto di citazione, incaricando, all'uopo, il responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, facultandolo, sin da adesso, qualora lo ritenesse necessario, alla nomina di un codifensore e/o di uno o piu' CTP, e, comunque di verificare la sussistenza di soluzioni transattive della vertenza de qua.
- che il suddetto responsabile, per motivi tecnici- organizzativi, e' impossibilitato a procedere alla costituzione in giudizio avverso l'appello suindicato;
- che, pertanto, e' utile, conveniente ed opportuno procedere alla nomina di un codifensore che, all'uopo interpellato, viene individuato nella persona dell'avv. Alessia Petrone, con studio in

Cosenza alla via G. e G. Falcone, 168, C.F. P.I. 03391600784, che provvederà alla costituzione in giudizio;

- che, quindi, è stato necessario impegnare la somma di € 1.500,00 per l'assunzione della difesa di cui sopra, quale codifensore unitamente all'avv. Antonio Filippelli, responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, nel procedimento suindicato;

che lo scrivente Responsabile dovrà attenersi alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dall'Art. 9 della Legge n. 27/2012, recante la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2012 "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e conseguentemente dovrà rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e che, in ogni caso, la misura del compenso previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e deve essere contenuta nei parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10.03. 204 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 02.04.2014 con il quale è stato adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

che il legale incaricato, al momento di accettazione del presente incarico, dovrà sottoscrivere il presente atto di determinazione, a valere quale convenzione tra le parti, contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da conferire;
- 2) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mendicino per tutta durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati;

Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi di legge;

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che contestualmente all'invio per la pubblicazione del presente atto, che assolve agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, viene garantita, con cadenza annuale, dal personale incaricato, la pubblicità dei procedimenti adottati, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006;

che, inoltre, si dichiara l'insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 3.10.2018..

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,

DETERMINA

- Di incaricare l'avv. Alessia Petrone, con studio in Cosenza alla via F.G.Falcone, 168, che provvederà alla costituzione in giudizio, quale codifensore nel procedimento di cui sopra, a supporto dell'avv. Antonio Filippelli, responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino.

Di impegnare, all'uopo, la somma di € 1.500,00.

Di stabilire che il legale incaricato, al momento di accettazione del presente incarico, dovrà sottoscrivere il presente atto di determinazione, a valere quale convenzione tra le parti, contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da conferire;
- 2) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mendicino per tutta durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati;

Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi di legge;

Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Data 14-03-2019

IL RESPONSABILE




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell'art. 153, comma 5, del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul Titolo _____, Funzione _____, Servizio _____, Intervento _____ del bilancio, gestione:

- competenza
- residui

Data 14-03-2019

IL RESPONSABILE



Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

- Ufficio ragioneria
- Segreteria per la Giunta comunale
- Ufficio pubblicazioni

IL RESPONSABILE



UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____, per quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n. _____

IL MESSO COMUNALE
